



PATRONATO
INCA CGIL

Sede Centrale
Area tutela del danno alla persona

Circolare Dipartimento Funzione pubblica n. 10/2011. Controllo sulle assenze per malattia dei pubblici dipendenti

La legge di “stabilizzazione finanziaria” (Legge 111/2011) con l’art. 16 comma 9 e 10 ha introdotto sostanziali novità sul controllo delle assenze dei pubblici dipendenti e, in particolare, sulla richiesta di visita da parte dell’amministrazione e sulla reperibilità dei dipendenti in alcune circostanze (visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici).

Circolare 10/2011 Dipartimento Della Funzione Pubblica

Come ricorderete il decreto Legislativo 165/2001 modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 al comma 5 dell’art. 55 septies prevedeva l’obbligatorietà, da parte dell’amministrazione, di inviare la visita fiscale anche solo dopo un giorno di assenza dal lavoro per malattia.

Art. 55 septies: *“L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione”.*

Visite fiscali. Con l’entrata in vigore della manovra finanziaria 2011 (art. 16, comma 9) il precedente articolo (art. 55 septies comma 5) è sostituito dai commi:

Comma 9:

“ 5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

***5-bis.** Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.*

***5-ter** Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.*

Il dirigente, quindi, dispone la visita fiscale ai dipendenti dopo aver valutato e, conseguentemente dopo aver considerato, sia la condotta complessiva del dipendente che gli oneri connessi all’effettuazione della visita (pagamento alla ASL della prestazione richiesta da parte dell’Ufficio Medico legale).

La richiesta di visita fiscale sin dal primo giorno di assenza, anche per assenze di un solo giorno, non è più obbligatoria, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del dirigente.

Rimane l’obbligo per il dirigente di disporre il controllo sin dal primo giorno di assenza nel caso in cui l’assenza si verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Sulle fasce orarie non cambia nulla e rimangono quelle fissate dal D.M. n. 206/2009 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

È fatto obbligo al lavoratore, nel caso in cui debba allontanarsi dal domicilio durante le fasce di reperibilità per l’espletamento di visite specialistiche o altri giustificati motivi, di comunicarlo preventivamente all’amministrazione di appartenenza e conservare la documentazione che comprovi la necessità dell’uscita da casa, da esibire a richiesta.

L’assenza per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, si intende giustificata a seguito della presentazione di apposito certificato¹ attestante l’effettuazione della prestazione.

¹ Il certificato potrà essere redatto anche da un medico privato. In questo caso, in attesa dell’adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le attestazioni potranno essere prodotte ancora in forma cartacea.

Personale non contrattualizzato: Sempre l'art. 16, al comma 10, ha esteso la procedura dei controlli (comma 9) anche per il personale in regime di diritto pubblico (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, ecc.) prima non previsti dal Dlgs 165/2001.

Comma 10:

Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

Questo a significare che le disposizioni del comma 9, ossia quelle che disciplinano i presupposti per la richiesta della visita fiscale, il regime della reperibilità e le modalità di giustificazione dell'assenza in caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, si applicano in toto anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 D.L. 165/200 (personale in regime di diritto pubblico).

Di notevole importanza, inoltre, quanto disposto dagli artt. 17 comma 5 e art. 18 comma 16 della manovra finanziaria (Legge 111/2011) sugli oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia e l'obbligo di contribuzione di malattia a carico dei datori di lavoro.

Oneri sugli accertamenti medico legali (art. 17 comma 5):

Comma 5:

In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali;

b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio e' stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalita' di cui alla lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.

La pubblica amministrazione per ottemperare a quanto disposto dalla normativa vigente, riguardo gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia (visita fiscale), riceverà dal Ministro dell'economia e delle finanze per il biennio 2011-2012 una quota delle disponibilità finanziarie (70 milioni di euro annui) che verranno destinate al pagamento delle visite fiscali effettuate dal SSN.

Ricordiamo che la Corte Costituzionale – sentenza 207/2010 – aveva dichiarato illegittimo l'art. 17, comma 23, lettera e, del DL 78/2009 che prevedeva l'obbligo da parte delle Regioni di sostenere, per il tramite del fondo sanitario, l'onere delle visite fiscali ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche assenti dal servizio per malattia: “Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale”.

Obbligo di contribuzione di malattia a carico dei datori di lavoro (art. 18 comma 16): .L'articolo 20 del DL 112/2008, convertito con modifiche nella Legge 133/2008 prevede: “Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009”.

Il datore di lavoro, quindi, che corrisponde direttamente, in sostituzione dell'INPS, il trattamento economico di malattia nelle misure e con le modalità previste dal CCNL, non ha più l'obbligo del versamento contributivo per la malattia all'Istituto previdenziale. Questo infatti è uno dei motivi che hanno portato, in fase di rinnovo del CCNL del settore terziario, la FILCAMS CGIL all'accordo separato.

E' apparso subito chiaro l'impatto negativo che avrebbe avuto a livello economico (anche per l'Inps), l'applicazione di questa norma, tanto da portare il Governo a correre ai ripari rivedendo le proprie posizioni.

Infatti, con la manovra di luglio, all'articolo 20 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, sono state apportate le seguenti modifiche con l'aggiunta dei commi:

"1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabile ai sensi della normativa vigente.";
b) al comma 1, le parole: "alla data del 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis".

Queste modifiche prevedono quindi che, a decorrere dall'1 maggio 2011, è fatto obbligo di versare la contribuzione di malattia anche per quei datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia ai loro dipendenti (vedi anche messaggio Inps 12 luglio 2011, n. 14490).

Resta confermata la non estensione a tutti i lavoratori subordinati dell'assicurazione malattia, poiché per alcuni di essi (ad es. impiegati dell'industria, dirigenti, ecc.) non sussiste l'obbligo di assicurarsi contro l'evento malattia, pertanto, per tali tipologie di lavoratori i datori di lavoro non sono obbligati al versamento del relativo contributo all'Inps.